COMUNE DI ROCCAGLORIOSA

Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Patrimonio Unesco

Originale/ Copia

Prot. 889 ***del*** - 9 FEB 2022

LA GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N° **11** del **04/ 02/ 2022**

OGGETTO	**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA / PROVVEDIMENTI.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **quattro** del mese di **febbraio** alle ore **14.14** nella sala delle adunanze si è riunita e sentita la Giunta Comunale con la presenza dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
Sig. GIUSEPPE BALBI	SINDACO	X	
Sig. VINCENZO CAVALIERI	VICESINDACO	X	
Sig. ra ANNAMARIA FELICIA NARDO	ASSESSORE	X	
TOTALE		**3**	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, avv. **Sozzo Salvatore**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Dott. **Giuseppe Balbi**, Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti ed invita a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

SU ESPOSIZIONE ED ISTRUTTORIA DI AVV.SSA ANNAMARIA NARDO:

premessa e richiamata in fatti ed atti amministrativi originaria nota del Presidente Del Tribunale Di Vallo Della Lucania, giusta nota prot. 1515 del 9 ottobre 2017; circa l'istituto processual-penalistico della **messa alla prova** con svolgimento di lavoro di pubblica utilità e stipula di relativa convenzione con gli enti interessati;

ritenuto che l'istituto in questione, e relative modalità attuative istituzionali sopra segnalate, mantengano attualità e costanza di pubblica funzione e servizio pubblico; tant'è che

preso atto di recente e corrente **avviso pubblico** su sito del predetto Tribunale Di Vallo Della Lucania per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità per imputati nei cui confronti è stato applicato l'istituto della sospensione del procedimento penale con messa alla prova;

esaminata la relativa **Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia;**

valutato in amministrazione che il **COMUNE DI ROCCAGLORIOSA** è un ente interessato alla manifestazione di interesse col Tribunale Di Vallo Della Lucania per l'attivazione degli istituti in questione nel proprio territorio a beneficio di cittadini che possano o vogliano beneficiare degli strumenti processual- penalistici in oggetto con lo svolgimento di lavori di pubblica utilità nel territorio di Roccagloriosa;

rinviato a generale diritto e disciplina di legge degli istituti in questione art 168 bis c.p; art 464 bis cpp; legge n. 67/ 2014 di disciplina di questa attività non retribuita in favore della collettività;

esaminati i settori di impiego in cui possono essere espletate attività lavorative pertinenti aventi natura di pubblica utilità (assistenza sociale, patrimonio ambientale, patrimonio culturale, manutenzione beni pubblici) rispetto ai quali questo ente ritiene di potersi appropriatamente ed efficacemente candidare;

Acquisiti in istruttoria i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnica-ammnistrativa, ai sensi degli artt. 49 del TU 267/2000;

per quanto sopra premesso in fatto, ritenuto in diritto, valutato in amministrazione;

assunta la propria competenza organica all'atto ed alla scelta di amministrazione:

a votazione di favore dei presenti tutti: **presenti 3/ favorevoli 3**

DELIBERA

1.**DI APPROVARE SCHEMA DELLA CONVENZIONE (SUB ALLEGATO)** per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, **CON IL TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA.**

2. **DI AUTORIZZARE** il rappresentante legale dell'ente alla stipula/ sottoscrizione della stessa.

3. **DI MANDARE** agli uffici dell'ente per farne seguire le attività burocratiche conseguenti.

4. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. D.Lgs.vo 267/2000.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

TRIBUNALE di VALLO DELLA LUCANIA (SA)

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis c.p.p., e art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che, ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, **i comuni**, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che, ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 del Ministero della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare col Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale;

che il Ministero della Giustizia, con provvedimento del 9 settembre 2015, ha delegato i Presidenti dei Tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015 n. 88, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante della presente convenzione;

TRA

-il Ministero della Giustizia, che interviene nel presente atto nella persona Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania, giusta delega di cui all'atto in premessa,

E

-IL COMUNE DI ROCCAGLORIOSA/ SA, nella persona del legale rappresentante, Sindaco dott. **Balbi Giuseppe**, autorizzato alla firma della presente convenzione, giusta deliberazione giunta comunale n. 11/ 2022;

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che **n. 2 (due) soggetti** svolgano presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis del codice penale.
L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del Tribunale e l'Ufficio di esecuzione penale esterna sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i proprio centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

I soggetti ammessi allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità presteranno, presso le strutture dell'Ente, le attività, rientranti nei settori d'impiego indicati dall'art. 2, comma 4, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 così come di seguito dettagliate:

- prestazioni di lavoro per finalità sociale;

- prestazioni di lavoro a favore di organizzazione di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di persone con disabilità, malati anziani o minori.

- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, ivi compresa la collaborazione a opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale;

- prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia d'immobili comunali di biblioteche, gallerie o pinacoteche;

- prestazioni di lavoro nella manutenzione e utilizzo d'immobili e servizi comunali, o di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini e parchi;

- prestazioni di lavoro inerenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

L'Ente si impegna a comunicare ogni eventuale variazione dell'elenco delle prestazioni al Tribunale e all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 3

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali è adibito il soggetto, fra quelle elencate, la durata e l'orario si svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'Ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto è possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'Ente, sia nella fase d'istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quel che riguarda la copertura assicurativa, si richiama l'art. 1 comma 86 della legge di stabilità 2017 che ha previsto l'estensione della copertura assicurativa di cui all'art. 1 comma 312 L. 2208/2015 per i soggetti coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale, ai soggetti ammessi alla messa alla prova nonché al lavoro di pubblica utilità.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 4

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e d'igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, e riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, sono a carico dell'Ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli Uffici competenti. Se previsti, l'Ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 5

L'Ente comunicherà all'Ufficio di esecuzione penale esterna il nominativo del referente incaricato di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati e di impartire le relative istruzioni.
Il referente s'impegna a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnalerà, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6, del Decreto Ministeriale sopra citato. In tale caso, d'intesa tra le parti, saranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo, che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, e la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'Ente s'impegna a predisporre.
L'Ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'Ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.
L'Ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 6

Il referente indicato all'art. 5 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, fornirà le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato all'Ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 28 luglio 1998, n. 271.

Art. 7

In caso di grave o reiterata inosservanza delle condizioni stabilite, la convenzione potrà essere risolta da parte del Ministero della Giustizia, o del Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'Ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art. 9, in caso di cessazione dell'attività.

Art. 8

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'Ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3, del Decreto Ministeriale 8 giugno 2015, n. 88.

Art. 9

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni della disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova. Copia della convenzione è inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso la cancelleria del Tribunale; è inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – Direzione Generale degli Affari Penali e al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Direzione Generale dell'esecuzione penale esterna e al'Ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Vallo della Lucania

Il Presidente del Tribunale

Il Rappresentante dell'Ente

Il presente Verbale viene letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO
F.to Dott. Giuseppe Balbi

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

A T T E S T A

Che la presente Deliberazione
é affissa oggi all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, ai sensi dell'art.124 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Roccagloriosa, - 9 FEB 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTA la Legge Costituzionale 18.10.2001, n.3 di modifica della Costituzione;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n.6085 del 9.11.2001;

A T T E S T A

La presente deliberazione é divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

Roccagloriosa, 04/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Sozzo Salvatore

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Roccagloriosa, - 9 FEB 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Sozzo Salvatore